

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2474

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIORGIANNI, ALMICI, AMICH, GABELLONE, LA PORTA

Agevolazioni fiscali per l'assunzione di dirigenti temporanei e a progetto presso le piccole e medie imprese

Presentata il 20 giugno 2025

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge si inserisce in un contesto economico e produttivo in rapida e continua trasformazione, nel quale la figura del dirigente temporaneo e a progetto, in inglese *temporary manager*, sta emergendo con forza come strumento strategico per l'incremento della competitività e della resilienza delle micro, piccole e medie imprese (PMI).

Il sistema produttivo italiano si fonda in larga misura sulle PMI, che rappresentano non solo la struttura portante dell'economia nazionale, ma anche un presidio territoriale fondamentale in termini di occupazione, coesione sociale e resilienza. Tuttavia, nel contesto attuale, queste imprese si trovano ad affrontare sfide sempre più complesse: la transizione digitale, la transizione ecologica, l'internazionalizzazione, i cambiamenti normativi, l'accesso al cre-

dito, l'innovazione tecnologica, i passaggi generazionali e la gestione del capitale umano.

In tale scenario, il ricorso a competenze manageriali altamente specializzate in via temporanea si configura come una leva strategica per garantire la competitività e la continuità aziendale. La dirigenza temporanea e a progetto, o *temporary management*, si riferisce all'inserimento nell'impresa, per un periodo definito, di figure manageriali qualificate in grado di gestire momenti critici, processi di trasformazione, ristrutturazioni aziendali o progetti di sviluppo specifici. Tali figure professionali, pur non appartenendo in pianta stabile all'organico dell'impresa, ne condividono gli obiettivi, le responsabilità e i risultati, operando con un approccio imprenditoriale e con un orientamento all'efficacia.

Quindi il dirigente temporaneo e a progetto rappresenta una risposta moderna e flessibile alle crescenti esigenze di innovazione, riorganizzazione e rilancio delle imprese italiane. A differenza del consulente tradizionale, il dirigente temporaneo e a progetto è chiamato a realizzare un cambiamento strutturale e operativo, con l'obiettivo di concludere il proprio incarico una volta raggiunti i risultati concordati, e si caratterizza per l'elevato grado di autonomia, la forte focalizzazione sui risultati e la capacità di trasmettere *know-how* interno.

Nonostante il crescente interesse da parte delle imprese, la figura del dirigente temporaneo e a progetto in Italia rimane ancora sottoutilizzata rispetto a quanto avviene in altri Paesi europei. I risultati dell'analisi della società Studio Temporary Manager del 2023 sul passaggio generazionale, incrociati con i dati provenienti da associazioni di settore e osservatori indipendenti, mostra che solo una piccola percentuale di PMI italiane fa effettivamente ricorso a tale figura. Le ragioni sono molteplici: scarsa conoscenza dello strumento, assenza di riferimenti normativi chiari, difficoltà di accesso agli incentivi o alle misure agevolative, oltre a una cultura d'impresa talvolta ancora refrattaria a soluzioni manageriali esterne.

È quindi necessario intervenire in modo organico per colmare questo divario e valorizzare il potenziale della dirigenza temporanea e a progetto come strumento di crescita, innovazione e competitività.

Con la presente proposta di legge si intende perseguire un duplice obiettivo: da un lato, rafforzare la struttura organizzativa delle PMI italiane nei momenti di trasformazione o difficoltà; dall'altro lato, creare un tessuto imprenditoriale favorevole all'affermazione di una nuova generazione di dirigenti flessibili, dinamici e orientati al risultato. Il fine ultimo è quello di realizzare un sistema produttivo evoluto che valorizzi le competenze manageriali temporanee come risorsa strategica e ne incentivi l'integrazione strutturale nel tessuto imprenditoriale nazionale.

Si intende pertanto dare una risposta concreta e moderna ai bisogni di managerializzazione del sistema produttivo, ponendo la dirigenza temporanea e a progetto al centro delle politiche per l'innovazione e la crescita delle PMI italiane.

Le PMI italiane, che rappresentano la spina dorsale del sistema economico nazionale, spesso non dispongono di competenze manageriali adeguate ad affrontare le sfide della digitalizzazione, della transizione ecologica e della transizione energetica. In questo contesto, il ricorso a dirigenti *ad interim* rappresenta una soluzione strategica, che consente alle imprese di accedere a professionalità di alto livello, contenendo i costi e mantenendo flessibilità organizzativa.

Tuttavia, nonostante la crescente rilevanza di questa figura, manca nell'ordinamento un quadro normativo chiaro e organico che disciplini, riconosca e promuova il ruolo del dirigente temporaneo e a progetto, soprattutto nelle PMI. La mancanza di un adeguato riconoscimento normativo e fiscale rischia di penalizzare lo sviluppo di un'offerta qualificata e professionale, favorendo approcci informali e talvolta non pienamente efficaci.

La presente proposta di legge intende colmare questo vuoto normativo, introducendo una disciplina organica della dirigenza temporanea e a progetto e prevedendo altresì delle agevolazioni fiscali in favore delle imprese che si avvalgono di tali figure per progetti di innovazione, ristrutturazione o sviluppo.

L'articolo 1 reca le finalità della legge, ossia la valorizzazione del ruolo delle PMI e la promozione dell'impiego della figura del dirigente temporaneo e a progetto per rafforzarne le capacità gestionali, organizzative e competitive.

L'articolo 2 definisce il dirigente temporaneo e a progetto come un professionista con incarichi temporanei di amministrazione o di sviluppo aziendale.

L'articolo 3 dispone che per accedere alle agevolazioni previste dalla legge, il dirigente temporaneo e a progetto deve avere una comprovata esperienza nella gestione aziendale ed essere scelto tra uno dei se-

guenti profili: *a)* un dottore commercialista iscritto nell'albo, con almeno tre anni di esperienza gestionale e due incarichi recenti in organi amministrativi o di controllo; *b)* un professionista con laurea magistrale in scienze economico-aziendali (classe LM-77), con meno di trentacinque anni di età al momento dell'assunzione e con almeno tre anni di esperienza, anche non continuativi, in ruoli gestionali presso imprese.

L'articolo 4 fissa i requisiti documentali e progettuali che le PMI devono soddisfare per accedere alle agevolazioni fiscali: bilancio depositato, contratto stipulato secondo le prescrizioni della legge, piano aziendale dettagliato comprensivo della lettera di incarico contenente gli obiettivi e le attività del dirigente temporaneo e a progetto.

L'articolo 5 consente l'accesso alle agevolazioni fiscali in caso di temporanea difficoltà aziendale (gravi malattie dei titolari, crisi di mercato, problemi di liquidità), purché non sussistano i presupposti per l'attivazione delle procedure di risoluzione della crisi d'impresa. Tali condizioni devono essere documentate da una relazione tecnica redatta da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

L'articolo 6 introduce un sistema di verifica basato sull'incremento dell'indice di bilancio EBITDA (*Earning Before Interest Taxes Depreciation and Amortization*), che misura gli utili al lordo degli interessi, delle

imposte e degli ammortamenti, il quale deve essere pari almeno al 5 per cento in più dopo un anno, al 10 per cento in più dopo due anni e al 15 per cento in più dopo tre anni. Il mancato raggiungimento degli obiettivi comporta la perdita del beneficio per l'anno di riferimento.

L'articolo 7 disciplina la forma dei contratti stipulati per conferire l'incarico al dirigente temporaneo e a progetto, prevedendo una durata minima di sei mesi e l'obbligo di indicare le attività, gli obiettivi e le modalità di valutazione.

L'articolo 8 riconosce un credito d'imposta del 30 per cento per le micro e piccole imprese e del 20 per cento per le medie imprese calcolato sul valore della retribuzione totale annua erogata al dirigente temporaneo e a progetto per ciascun periodo d'imposta. Il credito spetta solo in caso di raggiungimento degli obiettivi di incremento dell'EBITDA. L'incarico deve durare per un periodo pari ad almeno la metà dell'esercizio sociale più un giorno.

L'articolo 9 fissa il limite di spesa in 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge, a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile. Si prevede inoltre l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per l'attuazione della legge nonché l'obbligo, a carico del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di riferire annualmente alle Camere sugli effetti della legge sul sistema produttivo nazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e oggetto)

1. La presente legge, tenendo conto dell'esigenza di riconoscere e promuovere il ruolo centrale nello sviluppo economico e sociale del Paese delle micro, piccole e medie imprese, di seguito denominate « PMI », come definite dall'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, è finalizzata a disciplinare e valorizzare la figura del dirigente temporaneo e a progetto quale profilo professionale idoneo per il rafforzamento della capacità gestionale, competitiva e organizzativa del sistema produttivo nazionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge prevede agevolazioni fiscali in favore delle PMI che si avvalgono del dirigente temporaneo e a progetto incaricato della gestione temporanea di fasi critiche ovvero di processi di riorganizzazione o di sviluppo strategico dell'impresa.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intendono per:

a) « dirigente temporaneo e a progetto »: un professionista qualificato a cui sono attribuite, da parte dei soci o dei titolari dell'impresa, funzioni di amministrazione temporanea dell'intera azienda, di un suo ramo, di una specifica funzione o struttura ovvero di sviluppo e attuazione di un progetto determinato e delimitato nel tempo;

b) « EBITDA »: un indice di bilancio che misura gli utili al lordo degli interessi, delle imposte e degli ammortamenti.

Art. 3.

(Requisiti del dirigente temporaneo e a progetto)

1. Ai fini di cui all'articolo 1 e dell'accesso alle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8, il dirigente temporaneo e a progetto deve essere in possesso di adeguati requisiti professionali, attestati da una comprovata esperienza nella gestione aziendale e nell'attuazione di processi organizzativi. In particolare, il dirigente temporaneo e a progetto deve essere:

a) un dottore commercialista, iscritto all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che abbia maturato un'esperienza professionale di almeno tre anni, anche non continuativi, nello svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso un'impresa, con almeno due incarichi nell'ultimo triennio in organi amministrativi o di controllo;

b) un professionista in possesso del diploma di laurea magistrale in scienze economico-aziendali (classe LM-77), che non abbia superato il trentacinquesimo anno di età alla data della sua assunzione, e che abbia esercitato, anche in modo non continuativo, per un periodo complessivo non inferiore a tre anni, funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso un'impresa.

2. Per accedere alle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8, le PMI verificano che il dirigente temporaneo e a progetto, nei due anni antecedenti al conferimento dell'incarico, non abbia intrattenuto con l'impresa alcun rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 7, comma 1. È altresì precluso il conferimento dell'incarico qualora sussistano rapporti di parentela entro il secondo grado tra il dirigente temporaneo e a progetto e i soci, gli amministratori o i titolari dell'impresa.

3. Il dirigente temporaneo e a progetto non deve aver riportato condanne penali né essere sottoposto a procedimenti penali in corso per reati che precludano l'esercizio di attività di amministrazione e di gestione d'impresa.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli ordini professionali competenti e le associazioni di categoria rappresentative delle PMI, è adottato il regolamento di attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo.

Art. 4.

(Criteri e modalità di applicazione delle agevolazioni in favore delle PMI)

1. Le agevolazioni fiscali previste dalla presente legge si applicano alle PMI nel caso in cui l'incarico di dirigente temporaneo e a progetto sia finalizzato all'introduzione o all'attuazione di processi gestionali innovativi, secondo le modalità e le condizioni definite dalla medesima legge.

2. Le PMI devono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) deposito di copia del bilancio presso il registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2435 del codice civile;

b) stipulazione del contratto con il dirigente temporaneo e a progetto secondo le disposizioni della presente legge;

c) progetto imprenditoriale che attesti in modo puntuale e documentato:

1) lo scopo e la prospettiva dell'impresa;

2) il *know-how* imprenditoriale posseduto;

3) un piano aziendale triennale;

4) la strategia per la crescita dimensionale;

5) gli obiettivi di razionalizzazione degli assetti gestionali e organizzativi;

6) le innovazioni di processo gestionale previste;

7) l'indicazione delle attività delegate e degli obiettivi assegnati al dirigente temporaneo e a progetto al momento del conferimento dell'incarico.

Art. 5.

(Condizione di temporanea difficoltà aziendale)

1. Al fine dell'accesso alle agevolazioni fiscali previste dalla presente legge, le PMI possono conferire l'incarico di dirigente temporaneo e a progetto anche in presenza di una condizione di temporanea difficoltà economica o gestionale, purché non sussistano i presupposti per l'attivazione delle procedure di risoluzione della crisi d'impresa previste dalla normativa vigente, escluse le imprese che si trovano nelle condizioni di crisi o insolvenza previste all'articolo 12 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

2. Per condizione di temporanea difficoltà aziendale di cui al comma 1 si intendono le condizioni che incidono negativamente sulla gestione ordinaria dell'impresa, riconducibili alle seguenti tipologie:

a) condizioni di natura soggettiva, ossia gli eventi che riguardano direttamente gli amministratori o i direttori di funzione dell'impresa e che compromettono il regolare svolgimento delle attività gestionali e decisionali, quali le gravi malattie, gli infortuni e le inabilità temporanee di natura professionale o personale;

b) condizioni di natura oggettiva, ossia gli eventi esogeni o le situazioni contingenti che influiscono in maniera significativa sulla capacità operativa o finanziaria dell'impresa, tra cui rilevano:

1) le congiunture negative del mercato che hanno effetti diretti sul settore economico in cui opera l'impresa;

2) i ritardi rilevanti nei pagamenti da parte di clienti o di terzi, che compromettono la liquidità e il ciclo del capitale circolante;

3) la conclamata litigiosità tra i soci, che impedisce il regolare svolgimento delle attività aziendali e compromette il perseguimento dell'oggetto sociale.

3. La sussistenza della condizione di temporanea difficoltà gestionale deve es-

sere documentata dalla PMI mediante relazione tecnica redatta da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, da allegare alla documentazione presentata per l'accesso alle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8.

4. Il compenso riconosciuto al professionista per il rilascio della relazione tecnica di cui al comma 3 rientra tra le spese per le quali sono riconosciute le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8.

Art. 6.

(Condizioni per l'accesso alle agevolazioni fiscali)

1. Le PMI che abbiano conferito l'incarico di dirigente temporaneo e a progetto a un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, possono beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 8, purché raggiungano i seguenti incrementi dell'EBITDA, da calcolare rispetto al valore dell'ultimo esercizio precedente al conferimento dell'incarico medesimo:

a) al termine del primo esercizio successivo al conferimento dell'incarico di dirigente temporaneo e a progetto, un incremento pari ad almeno il 5 per cento dell'EBITDA;

b) al termine del secondo esercizio successivo al conferimento dell'incarico di dirigente temporaneo e a progetto, un incremento pari ad almeno il 10 per cento dell'EBITDA;

c) al termine del terzo esercizio successivo al conferimento dell'incarico di dirigente temporaneo e a progetto, un incremento pari ad almeno il 15 per cento dell'EBITDA.

2. Il mancato raggiungimento degli incrementi minimi dell'EBITDA di cui al comma 1, lettere da *a)* a *c)*, comporta l'esclusione dalle agevolazioni fiscali per l'esercizio di riferimento, secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 2.

3. Le imprese beneficiarie devono allegare alla dichiarazione dei redditi relativa

a ciascun esercizio per il quale si richiede l'agevolazione una relazione asseverata da un soggetto iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, attestante il raggiungimento degli incrementi di cui al presente articolo.

4. Il compenso riconosciuto al professionista per il rilascio della relazione tecnica di cui al comma 3 rientra tra le spese per le quali sono riconosciute le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8.

Art. 7.

(Contratto con il dirigente temporaneo e a progetto)

1. Le PMI possono conferire l'incarico di dirigente temporaneo e a progetto mediante la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero contratti di consulenza o di prestazione d'opera professionale ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile.

2. I contratti di cui al comma 1 non possono avere una durata inferiore a sei mesi e devono contenere, a pena di nullità, l'indicazione specifica degli obiettivi da conseguire, delle attività affidate al dirigente temporaneo e a progetto nonché delle modalità di valutazione dei risultati conseguiti.

3. Per tutta la durata del rapporto, al dirigente temporaneo e a progetto è riconosciuta la copertura contributiva previdenziale figurativa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente applicabile alla tipologia contrattuale adottata.

Art. 8.

(Agevolazioni fiscali)

1. Alle PMI che abbiano conferito l'incarico di dirigente temporaneo e a contratto a un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, spetta un credito d'imposta utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fino a un massimo di tre periodi d'imposta

consecutivi, nei limiti e con le modalità di seguito indicati:

a) alle micro e piccole imprese spetta un credito d'imposta di importo pari al 30 per cento, calcolato sul valore della retribuzione totale annua erogata al dirigente temporaneo e a progetto per ciascun periodo d'imposta;

b) alle medie imprese spetta un credito d'imposta di importo pari al 20 per cento, calcolato sul valore della retribuzione totale annua erogata al dirigente temporaneo e a progetto per ciascun periodo d'imposta.

2. Il riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1 è subordinato al raggiungimento, per ciascun esercizio, degli incrementi minimi dell'EBITDA previsti dall'articolo 6. Il credito d'imposta è comunque riconosciuto per il primo esercizio, anche qualora nel secondo esercizio non venga raggiunto l'incremento previsto. Nel caso di cui al secondo periodo, l'impresa decade dal diritto di fruire del credito d'imposta per il secondo e il terzo esercizio. Il credito d'imposta relativo al primo e al secondo esercizio è riconosciuto anche qualora nel terzo esercizio non venga raggiunto l'incremento previsto. Nel caso di cui al quarto periodo, l'impresa decade dal diritto di fruire del credito d'imposta per il solo terzo esercizio.

3. Al fine del riconoscimento del credito d'imposta, l'incarico di dirigente temporaneo e a progetto deve avere una durata non inferiore alla metà dell'esercizio sociale più un giorno. Il primo esercizio utile ai fini del riconoscimento del credito d'imposta coincide con quello in cui ricorre detta condizione di durata.

Art. 9.

(Disposizioni finanziarie e attuative)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati nel limite massimo di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della medesima legge, si

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione e di monitoraggio degli interventi previsti nonché le modalità di accesso e di fruizione delle agevolazioni fiscali da parte delle PMI, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

Art. 10.

(Monitoraggio e relazione annuale alle Camere)

1. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* provvede al monitoraggio degli effetti della presente legge sul sistema produttivo nazionale, anche avvalendosi dei dati forniti dall'Agenzia delle entrate, e trasmette alle Camere una relazione annuale sull'attuazione delle disposizioni della presente legge e sui risultati ottenuti in termini di incremento della competitività, dell'innovazione gestionale e del rafforzamento delle PMI.



19PDL0149390